

**PEGNO DI BENI MOBILI, CREDITI E SOMME****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Sistema S.p.A.

Sede legale e amministrativa Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

Per chiamate dall'estero telefono: +39 02 802801

Fax: +39 02 72093979

Codice ABI: 03158.3

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5451

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3158

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ([www.fitd.it](http://www.fitd.it))

Sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it)

E-mail [info@bancasistema.it](mailto:info@bancasistema.it)

**DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome/Ragione Sociale: .....

Indirizzo/Tel/E-mail: .....

Qualifica: .....

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero: .....

**CHE COSA E' IL PEGNO**

Il pegno è una garanzia reale - che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o somme di denaro - con la quale il garante (Cliente debitore o altro terzo garante) garantisce alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito consentendole di soddisfarsi sul bene costituito in garanzia con preferenza rispetto ad altri creditori.

Nel caso di **beni mobili**, la garanzia può avere ad oggetto azioni, quote e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. La garanzia si costituisce con la consegna del documento al creditore (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità del documento stesso.

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, avente data certa, anche con la registrazione contabile su conti dedicati al pegno presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 213/1998 e Testo Unico della Finanza).

L'ammissibilità dei beni mobili da costituire in pegno è soggetta a specifica valutazione della Banca.

Nel caso di **crediti e somme**, la garanzia può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo emessi da altre banche, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali, nonché somme di denaro risultanti da saldi di conto di deposito vincolato, conti correnti in euro e/o valuta, libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo in essere presso la Banca, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.

Quando ad oggetto del pegno sono crediti e somme, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito o somme date in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

I documenti relativi alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

CONDIZIONI ECONOMICHE		
<b>VOCI PRINCIPALI</b>	Spese di costituzione della garanzia	Gratis
	Spese di gestione della garanzia	Gratis
	Oneri fiscali	Secondo la normativa vigente a carico del Cliente o del terzo garante
	Spese di escussione della garanzia	Solo in caso di inadempimento del Cliente, a carico del Cliente e del terzo garante al costo documentato

**RECESSO E RECLAMI****Diritto di recesso**

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite e ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale. Non è prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Cliente.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La garanzia si estingue dopo l'integrale e irrevocabile adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni garantite. I beni oggetto di garanzia sono restituiti e messi a disposizione del Cliente entro il termine massimo di 15 giorni.

**Reclami**

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo:  
Banca Sistema S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: [reclami@bancasistema.it](mailto:reclami@bancasistema.it);
- per posta certificata all'indirizzo: [bancasistema@legalmail.it](mailto:bancasistema@legalmail.it);
- per fax al numero: +39 02 72093979.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) nella sezione dedicata alla trasparenza; ovvero
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Qualora il reclamo avesse ad oggetto servizi di pagamento, il termine di 60 giorni indicato sopra viene ridotto a 15 giorni operativi dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni, ovvero il termine tempo per tempo in vigore.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
- esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) ovvero presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**GLOSSARIO**

Gestione accentrata	Indica la modalità di gestione in monte degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Realizzazione della garanzia	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Reviviscenza della garanzia	Indica il ripristino di efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.
Strumenti Finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti Finanziari Dematerializzati	Indica gli strumenti finanziari emessi in forma no cartacea e contabilizzati con scritture contabili
Terzo garante	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.